

## **Legge federale sul coordinamento tra la procedura d'asilo e la procedura d'estradizione**

del 1° ottobre 2010

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 121 capoverso 1 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 2010<sup>2</sup>,  
*decreta:*

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

### **1. Legge del 26 giugno 1998<sup>3</sup> sull'asilo**

*Ingresso primo comma*<sup>4</sup>

visto l'articolo 121 capoverso 1 della Costituzione federale<sup>5</sup>;

*Art. 37 cpv. 4*

<sup>4</sup> Se il richiedente è incarcerato in vista d'estradizione, l'Ufficio federale decide con particolare celerità.

*Art. 41a*            Coordinamento con la procedura d'estradizione

Se contro il richiedente è pendente una domanda d'estradizione ai sensi della legge del 20 marzo 1981<sup>6</sup> sull'assistenza in materia penale, l'Ufficio federale decide sulla domanda d'asilo tenendo conto degli atti della procedura d'estradizione.

- 1    RS 101
- 2    FF 2010 1295
- 3    RS 142.31
- 4    FF 2010 1295 1313
- 5    RS 101
- 6    RS 351.1

*Art. 108a* Coordinamento con la procedura d'estradizione

Se contro il richiedente è pendente una domanda d'estradizione ai sensi della legge del 20 marzo 1981<sup>7</sup> sull'assistenza in materia penale, le autorità di ricorso decidono sul ricorso in materia d'asilo tenendo conto degli atti della procedura d'estradizione.

*Art. 109 cpv. 5*

<sup>5</sup> Se il richiedente è incarcerato in vista d'estradizione, il Tribunale amministrativo federale decide con particolare celerità.

## **2. Legge del 17 giugno 2005<sup>8</sup> sul Tribunale federale**

*Art. 83 lett. d n. 1*

Il ricorso è inammissibile contro:

- d. le decisioni in materia d'asilo pronunciate:
  - 1. dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione,

*Art. 93 cpv. 2 primo periodo*

<sup>2</sup> Le decisioni pregiudiziali e incidentali nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e nel campo dell'asilo non sono impugnabili. ...

*Art. 107 cpv. 3*

<sup>3</sup> Se ritiene inammissibile un ricorso interposto nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, il Tribunale federale prende la decisione di non entrare nel merito entro 15 giorni dalla chiusura di un eventuale scambio di scritti. Non è tenuto a rispettare tale termine se la procedura d'estradizione concerne una persona sulla cui domanda d'asilo non è ancora stata pronunciata una decisione finale passata in giudicato.

<sup>7</sup> RS 351.1

<sup>8</sup> RS 173.110

### 3. Legge del 20 marzo 1981<sup>9</sup> sull'assistenza in materia penale

*Ingresso primo comma*<sup>10</sup>

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>11</sup>;

*Art. 55a* Coordinamento con la procedura d'asilo

Se la persona perseguita ha presentato una domanda d'asilo ai sensi della legge del 26 giugno 1998<sup>12</sup> sull'asilo, l'Ufficio federale e le autorità di ricorso decidono in merito all'estradizione tenendo conto degli atti della procedura d'asilo.

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 1° ottobre 2010

La presidente: Erika Forster-Vannini  
Il segretario: Philippe Schwab

Consiglio nazionale, 1° ottobre 2010

La presidente: Pascale Bruderer Wyss  
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 12 ottobre 2010<sup>13</sup>

Termine di referendum: 20 gennaio 2011

<sup>9</sup> RS **351.1**

<sup>10</sup> FF **2010** 1295 1313

<sup>11</sup> RS **101**

<sup>12</sup> RS **142.31**

<sup>13</sup> FF **2010** 5783

